



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 novembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della COMPUTIME SRL, per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

- per COMPUTIME SRL, Giuliano Occhiuzzi e Alessandro Santariga;
- Per la FEDERLAZIO, Claudio Franchini;
- per la FILCAMS CGIL, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL, Mirco Ceotto;
- per la UILTUCS UIL, Paolo Proietti;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

1. la COMPUTIME S.R.L., con sede legale in Roma, svolge attività di assistenza informatica e servizi di produzione per le società operanti nel settore dell'editoria, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 121 lavoratori, inquadrati ai fini previdenziali nel settore servizi – non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime;
2. in virtù di accordi raggiunti presso le Regioni territorialmente competenti nonché presso il Ministero del lavoro la Società, a far data dal 2010, ha fruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, tutt'ora in corso presso le sedi di Torino e Roma;
3. vista la marcata riduzione dell'attività produttiva dell'Azienda, quest'ultima - nota prot. 0023987 del 05.11.2012 - ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga in favore dei lavoratori occupati presso le sedi di Napoli e Milano;
4. pertanto, con nota prot. 0024298 dell'08.11.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Le parti concordano che la Società presenterà istanza di **proroga della CIG in deroga**, per la durata di ulteriori 2 mesi, a decorrere dal 1 novembre 2012 fino al 31 dicembre 2012, per un numero massimo di **23 lavoratori**, occupati presso le Regioni Lombardia e Campania, come di seguito specificato:
 - a. **n. 6** (di cui n. 1 part-time al 75% e n. 1 part-time al 62,5%) occupati nella **Regione Lombardia – sede di Milano** – pari all'intero organico aziendale occupato presso la suddetta sede, che saranno sospesi con riduzione massima dell'orario di lavoro del 50%, a rotazione su base verticale, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali e compatibilmente con le politiche attive del lavoro messe a disposizione dalla Regione;
 - b. **n. 17** (di cui n. 1 part-time al 75% e n. 1 part-time al 50%) occupati nella **Regione Campania – sede di Napoli** - che saranno sospesi a zero ore, senza rotazione. Nella suddetta sede, restano esclusi dalla Cassa n. 6 lavoratori poligrafici a cui l'Azienda applica il CCNL dei poligrafici.
2. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – nei casi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.
3. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
4. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici alla istanza di concessione, da produrre al più presto, e comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della DG delle Politiche Attive e Passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti all'odierno incontro, nella quota del 40% del sostegno al reddito. Si precisa che, dai dati di monitoraggio forniti dall'INPS, risulta che la Regione Lombardia ha completato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga (nota prot. n. 40/0018799 del 28.05.2012 della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro).



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

FEDERLAZIO

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI